

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6270 del 22/12/2020
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio dei prodotti vegetali nascenti arginatura in destra del Fiume Panaro, lato campagna, in Comune di Bondeno (FE) Proc. Cod.: MO12T0060/20RN01 Richiedente: Impresa Agricola Ferri Gabriele
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6447 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio dei prodotti vegetali nascenti arginatura in destra del Fiume Panaro, lato campagna, in Comune di Bondeno (FE)

Proc. Cod.: MO12T0060/20RN01

Richiedente: Impresa Agricola Ferri Gabriele

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1534 del 11/02/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni all'Impresa Agricola Ferri Gabriele, p.iva 00508210382 c.f. FRRGRL56H09A965E, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Panaro in Comune di Bondeno (FE) ad uso sfalcio argini, contraddistinta al foglio 166 mappali 90 – 87 – 85 – 89 – 81 – 79 – 65, foglio 165 mappali 24 – 28, foglio 167 mappali 77 – 6 – 5, foglio 159 mappale 32, foglio 145 mappale 88, foglio 146 mappale 40 (parte), foglio 160 mappali 150 – 151 – 152 – 153 – 165 – 166, foglio 161 mappali 64 – 65 – 66 – 67 in comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2020/40453 del 13/03/2020 con cui il sig. Ferri Gabriele, c.f. FRRGRL56H09A965E, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Agricola Ferri Gabriele, p.iva 00508210382 con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), ha richiesto il rinnovo della predetta concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1534 del 11/02/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 169 del 27/05/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO) (Disciplinare tecnico rif. A.I.PO n. 2099/A3 inviato con nota registrata al PG/2020/84229 del

11/06/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che:

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area fino al 31/12/2019 e che altresì ha maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 12,83;
- stante quanto sopra esposto e giusto quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 2/2015, che dispone, tra l'altro, il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare, il concessionario è autorizzato, per il solo anno 2020, a detrarre il credito sopra indicato dal canone annuo 2020;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, in € 165,24 per l'annualità 2020 per l'occupazione ad uso sfalcio argini, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 152,41 stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 12,83;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 1534 del 11/02/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna in € 162,00 e versato dall'Impresa Agricola Ferri Gabriele in data 16/01/2014;
- di quantificare conseguentemente in € 88,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 13/03/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 16/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" mediante bonifico l'importo di € 152,41 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2020;
- in data 16/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" mediante bonifico l'importo di € 88,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa Agricola Ferri Gabriele, p.iva 00508210382 con sede legale nel Comune di Bondeno (FE) la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Panaro, di ha 9,50,00 sita in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al foglio 166 mappali 90 – 87 – 85 – 89 – 81 – 79 – 65, foglio 165 mappali 24 – 28, foglio 167 mappali 77 – 6 – 5, foglio 159 mappale 32, foglio 145 mappale 88, foglio 146 mappale 40 (parte), foglio 160 mappali 150 – 151 – 152 – 153 – 165 – 166, foglio 161 mappali 64 – 65 – 66 – 67 , per uso sfalcio argini, codice pratica MO12T0060/20RN01;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/12/2020 (PG/2020/186178 del 22/12/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in € 165,24, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 152,41 stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 12,83;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 1534 del 11/02/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna in € 162,00 e versato dall'Impresa Agricola Ferri Gabriele in data 16/01/2014;

7. di quantificare conseguentemente in € 88,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;
8. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 13/03/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 16/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" mediante bonifico l'importo di € 152,41 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2020;
 - in data 16/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" mediante bonifico l'importo di € 88,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Impresa Agricola Ferri Gabriele, p.iva 00508210382 con sede legale nel Comune di Bondeno (FE) (cod. pratica MO12T0060/20RN01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro, individuata al foglio 166 mappali 90 – 87 – 85 – 89 – 81 – 79 – 65, foglio 165 mappali 24 – 28, foglio 167 mappali 77 – 6 – 5, foglio 159 mappale 32, foglio 145 mappale 88, foglio 146 mappale 40 (parte), foglio 160 mappali 150 – 151 – 152 – 153 – 165 – 166, foglio 161 mappali 64 – 65 – 66 – 67 del Comune di Bondeno (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 9.50.00, è destinata ad uso sfalcio argini.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO) (Disciplinare tecnico rif. A.I.PO n. 2099/A3 inviato con nota registrata al PG/2020/84229 del 11/06/2020):

“Ditta richiedente: Impresa Agricola Ferri Gabriele con sede in – Via del Serragliolo, 287 - 44012 Bondeno (FE)

Codice Fiscale: FRRGRL56H09A965E

Argine: destro del fiume Panaro, lato campagna

Ubicazione: tratto arginale dallo stante n. 0dx fino allo stante n. 11dx.- Comune di Bondeno (FE) - PTI_FE_1

Riferimenti catastali relativi ai terreni demaniali:

Comune: Bondeno (FE)

Fg. 166 mapp. 90-87-85-89-81-79-65;

Fg. 165 mapp. 24-28;

Fg. 167 mapp. 77-6-5;

Fg. 159 mapp. 32;

Fg. 145 mapp. 88;

Fg. 146 mapp. 40 (parte);

Fg. 160 mapp. 150-151-152-153-165-166;

Fg. 161 mapp. 64-65-66-67;

Superficie: ha 9.50.00

Pratica: MO12T0060/20RN01

ARTICOLO 1) Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione

1° Nella concessione sono compresi tutti i prodotti vegetali nascenti dalle superfici arginali: scarpate e banche a partire dall'unghia dell'arginatura lato campagna verso l'alto sino al limite

della fascia della larghezza di ml 2,00 (due) a lato della pavimentazione stradale in sommità dell'argine, senza alcuna esclusione.

2° In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.

3° Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti e simili almeno due volte all'anno, in Maggio ed in Agosto, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall' Ufficio A.I.PO, anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.

4° Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire normalmente almeno 2 (due) volte all'anno, la prima nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno e la seconda in Agosto – Settembre – Ottobre; sarà facoltà della Ditta concessionaria effettuare eventuali ulteriori sfalci qualora gli eventi climatici lo permettessero.

5° Le rotoballe dovranno essere sempre rimosse dalle banche e sottobanche arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell'Amministrazione/Protezione Civile durante il servizio di piena.

ARTICOLO 2) Obblighi

1° La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

2° Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.

3° La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

4° La Ditta concessionaria rimane assoggettata al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od imprevisto.

5° In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di polizia idraulica.

6° L'Ufficio A.I.PO potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'Ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che la Ditta concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

7° La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2° di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

ARTICOLO 3) Divieti

1° La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.

2° La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.

3° E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche e sotto banche, mentre sono consentiti,

previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.

4° E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall' art. 96) -lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.

5° L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.

6° Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 4) Eccezioni

1° L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.

2° Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

3° Soltanto quando la superficie del terreno occupato o danneggiato sia superiore ad un ventesimo della totale superficie concessa la Ditta concessionaria avrà diritto ad una corrispondente riduzione del canone, escluso in ogni caso qualunque altro compenso o indennizzo a qualsiasi titolo.

4° La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto totalmente a mancare.

5° Tale diritto potrà essere esercitato solo a seguito di formale istanza della Ditta, adeguatamente motivata e documentata.

6° Nel caso in cui durante l'esercizio della concessione si eseguano lavori arginali per i quali venga aumentata la superficie da sfalciare la Ditta concessionaria potrà ottenere in concessione la maggiore area alle condizioni della concessione in corso nel mentre il nuovo canone, aumentato proporzionalmente alla nuova superficie complessiva, decorrerà dall'annata di concessione successiva a quella in cui si verificherà l'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 5) Transiti

1° Giacché nella tratta interessata la sommità arginale dal ponte "Bailey" a valle dello stante 6dx e fino allo stante 11dx è adibita a pubblico transito, la Ditta concessionaria assume l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori di sfalcio, di mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il transito.

2° Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.

3° Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto pedearginale di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista all' art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni reali o presunti arrecati ai beni di proprietà privata.

ARTICOLO 6) Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

1° La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.

2° Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento, qualora, ad insindacabile giudizio dell' A.I.PO, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori.

3° Anche la parziale o totale inosservanza da parte della Ditta concessionaria delle condizioni, divieti ed obblighi del presente disciplinare potrà dar luogo alla revoca del presente parere, senza che la Ditta possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

ARTICOLO 7) Disposizioni finali

1° Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell' ARPAE Ferrara.

2° Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

3° Considerato che la pertinenza idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane di animali nocivi e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza.”


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.